Assicurazione Multirischio per la tutela del Patrimonio e dei Beni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REALE MUTUA

Tutti i Rischi del Costruttore – Tutela Integrale Costruzione Opere Civili

Ed. 09/01/2026 (ultimo aggiornamento disponibile)

Scopo: Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Società Reale Mutua di Assicurazioni, n° 1.00001 Albo delle imprese di assicurazione, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua. Sede legale e direzione generale Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino – Italia. Tel. +39 011 4311111 - fax +39 011 4350966 - Sito Internet: www.realemutua.it- E-mail: buongiornoreale@realemutua.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it

Patrimonio netto: 2.810 milioni di euro. Risultato di esercizio: 393 milioni di euro. Solvency ratio: 418,4% (Dati al 31/12/2024). Relazione su solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) disponibile su https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

GARANZIE BASE - Rispetto a quanto indicato nel DIP sono presenti ulteriori garanzie indicate nelle Condizioni di Assicurazione per le SEZIONI DANNI ALLE COSE: Art.1 "Oggetto dell'assicurazione", partita da 1 a 3, pag. 4 e Condizione Particolare n.8 pag. 13 (Mod. 5027 CAR), integrato da Art.1 pag.3 della Convenzione; RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: Art.5 "Oggetto dell'assicurazione", pag. 6 (Mod. 5027 CAR), integrato da Art.1 pag.3 della Convenzione.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO - Non ci sono opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO - Per la SEZIONE DANNI ALLE COSE: Danni causati da errori di progettazione o di calcolo, punto 1, pag. 11; Manutenzione estesa, punto 4, pag. 11; per la SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata, punto 5, pag. 12; Rimozione, franamento o cedimento di terreno, punto 6, pag. 12; Cavi o condutture sotterranee, punto 7, pag.12.

Che cosa NON è assicurato?

GARANZIA BASE – Rispetto a quanto indicato nel DIP sono presenti ulteriori esclusioni: SEZIONE DANNI ALLE COSE: sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare. SEZIONE RESPONSABILITÁ CIVILE VERSO TERZI – sono esclusi i danni causati alle persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; ai subappaltatori e loro dipendenti, nonché a tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA BASE – SEZIONE DANNI ALLE COSE: Acqua, frana, crollo, eventi naturali: scoperto del 10%, con il minimo di € 5.164,00, limite delle somme assicurate alle singole partite; Terremoto: scoperto del 10% , con il minimo di € 5.164,00, limite del 50% della somma assicurata; Opere od impianti preesistenti: scoperto del 10%, con il minimo di € 5.164,00, limite della somma assicurata della partita 2; Demolizione e sgombero: limite della somma assicurata della partita 3; Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici: scoperto del 10%, con il minimo di € 5.164,00, limite del 50% della somma assicurata; Colpa grave assicurato: scoperto del 10%, con il minimo di € 5.164,00, limite della somma assicurata alle singole partite; Furto (come da condizione 4): scoperto del 25%, con il minimo di € 2.582,00, limite della somma assicurata alla partita 1; Ogni altra causa: franchigia di € 2.582,00, limite delle somme assicurate alle singole partite. SEZIONE RESPONSABILITÁ CIVILE VERSO TERZI: Interruzioni o sospensioni di esercizio: scoperto del 10%, con il minimo di € 2.582,00, limite per sx/periodo € 51.645,00; Ogni altra causa: franchigia di € 2.582,00, limite di € 5.000.000,00.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO - Per la SEZIONE DANNI ALLE COSE: Danni causati da errori di progettazione e calcolo: scoperto del 10%, con il minimo di € 5.164,00, limite del 30% della somma assicurata; per la SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata: in caso di gestione controversie esposizione massima totale pari al 25% del Massimale di Sezione; Rimozione, franamento e cedimento del terreno: scoperto del 10%, con il minimo di € 5.164,00, limite per sx/periodo € 51.645,00; Cavi e condutture sotterranee: scoperto del 10%, con il minimo di € 2.582,00, limite per sx/periodo € 25.823,00.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche o giuridiche in qualità di appaltatore o committente di opere edili che necessitino di una copertura assicurativa di responsabilità civile per tutti i danni connessi all'esecuzione di opere edili.
Quali costi devo sostenere?
Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 40,00% dei premi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Per iscritto: - Servizio "Buongiorno Reale" - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino – N. Verde 800.320.320 (attivo da lunedì a sabato, ore 8 - 20), fax 011 7425420 – E-mail: buongiornoreale@realemutua.it. Funzione incaricata: Ufficio Reclami Gruppo Reale Mutua, via M.U. Traiano 18, 20149 Milano. La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Info su www.realemutua.it
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98). È obbligatoria per l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Commissione di Garanzia dell'assicurato: ricorso gratuito, decisione vincolante solo per la Società. Info e Regolamento su www.realemutua.it Liti transfrontaliere: per controversie con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Sezione Danni a cose, Sezione Responsabilità Civile verso Terzi: 22,25%
Cos'è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.realemutua.it/scopri-reale-mutua/press-room/magazine/oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

TUTTI I RISCHI DEL COSTRUTTORE
Tutela Integrale Costruzione Opere Civili

Tutela del Patrimonio e dei Beni

Mod. 5027/9/CAR - Ed. 01/2019

Il presente Set Informativo, composto da:
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario dei termini
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE MUTUA

Tutti i rischi del costruttore

Tutela Integrale Costruzione Opere Civili

Condizioni di assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da 14 pagine.

REALE MUTUA

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 www.realemutua.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": buongiornoreale@realemutua.it 800 320320 - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo.*

APPALTATORE
Il soggetto che assume l'obbligo dell'esecuzione delle opere.

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE
Il contratto di *assicurazione*.

COLLAUDO
Tutti gli atti, le procedure, e le prove necessarie a determinare l'accettazione dell'opera da parte del *Committente*, ovvero l'utilizzo dell'opera secondo la sua destinazione d'uso.

COMMITTENTE
Il soggetto per il quale viene eseguita l'opera assicurata.

CONTRAENTE
Il soggetto che stipula con Reale Mutua l'*assicurazione*.

FRANCHIGIA
L'importo che viene detratto dall'*indennizzo* per ciascun *sinistro* e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO
L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE
Il cantiere - area dotata di opportune segnalazioni e, ove possibile, circoscritta da apposita recinzione e interdetta al libero ingresso, indicata in *polizza* ,nella quale viene realizzata l'*opera* assicurata.

MACCHINARIO, BARACCAMENTI ED ATTREZZATURE DI CANTIERE
Macchinari, baraccamenti ed attrezzature di cantiere, anche se di proprietà di terzi, descritti in *polizza* e utilizzati dall'*Assicurato* nel *luogo di esecuzione dell'opera* per la sua costruzione.

MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia

MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della *polizza*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, i massimali, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

OPERE E IMPIANTI PREESISTENTI
Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PERIODO DI MANUTENZIONE
Periodo successivo all'ultimazione delle opere, durante il quale l'*Assicurato* deve adempiere agli impegni di manutenzione previsti dagli obblighi contrattuali assunti in fase di appalto.
Il *periodo di manutenzione* ha effetto dalla data di cessazione dei lavori di esecuzione dell'opera assicurata, come previsto all'articolo 10 e cessa dopo il numero di mesi indicato nel modulo di polizza e non oltre tale data.

POLIZZA
Il documento che prova l'*assicurazione*.

PREMIO
La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

RISCHIO
La probabilità che si verifichi il *sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO
La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di *polizza* che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art.1 - Oggetto dell'*assicurazione*
Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate, poste nel luogo indicato in *polizza* per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di *assicurazione*, da qualunque causa determinati, **salvo le delimitazioni esposte**.
L'obbligo di Reale Mutua concerne esclusivamente:
Partita 1 - Opere e impianti permanenti e temporanei: il rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
Partita 2 - *Opere e impianti preesistenti*: il rimborso per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, **nei limiti della somma assicurata**, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dalla costruzione delle opere assicurate e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza delle garanzie prestate dalla presente Sezione di *polizza*;
Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui delle cose assicurate a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, nel limite della somma assicurata.
Partita 4 - Macchinari, baraccamenti ed attrezzature di cantiere: il rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei danni materiali e diretti al *macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere* nei limiti della somma assicurata indicata in *polizza* e secondo le modalità previste dalla Condizione Particolare 9.

Art. 2 - Rischi esclusi
Reale Mutua non indennizza:
a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali; negli ordini di servizio del Direttore dei Lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
h) le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'*Assicurato;*
j) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate.
Reale Mutua, inoltre, non indennizza, salvo espresso richiamo in *polizza* delle relative Condizioni Particolari:
l) i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
n) i danni verificatisi durante il *periodo di manutenzione*.

Art. 3 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata - *Assicurazione* parziale
La somma assicurata alla partita 1 di *polizza*, deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:
- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consuntivo;
- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'*assicurazione*.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal *Committente*, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
b) in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.

Il *Contraente* è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'*Appaltatore* per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
b) in caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessano l'opera assicurata.

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati a Reale Mutua entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della *polizza* ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il *premio* applicando agli stessi il tasso di *polizza* più gli eventuali maggiori tassi stabilità in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. Reale Mutua emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del *premio* che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data dello loro emissione con versamento del *premio* alla Società.

La somma assicurata alla partita 4 è regolamentata da quanto indicato nella Condizione Particolare 9.

Se al momento del *sinistro* le somme assicurate alle partite 1 e 4 risultano inferiori a quanto indicato nel Modulo di *polizza*, Reale Mutua risponde dei danni solo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del *sinistro*.

Le somme assicurate alle partite 2 e 3 sono importi a "*primo rischio assoluto*".

Art. 4 - Interventi provvisori e modifiche

I costi di interventi provvisori a seguito di *sinistro* indennizzabile sono a carico di Reale Mutua solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del *sinistro*. **Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.**

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 5 - Oggetto dell'*assicurazione*
Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, **nei limite dei massimali convenuti per la SEZIONE II**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - **ferma la detrazione della *franchigia* convenuta in *polizza*** - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel *luogo di esecuzione delle opere* indicato in *polizza* e verificatosi nel corso della durata dell'*assicurazione*.

Art. 6 - Delimitazione dell'*assicurazione*
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge , i genitori e i figli dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);
c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'*Assicurato*, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'*assicurazione*.
L'*assicurazione* non comprende:
d) i danni al *macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere* e quelli a cose o animali che l'*Appaltatore*, il *Committente*, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;
e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul *luogo di esecuzione delle opere* stesse, purché in detto luogo d'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969 n. 990;
f) i danni causati da natanti o aeromobili;
g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
h) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
i) i danni derivati da polvere;
l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
n) i danni da furto;
o) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
p) i danni a cose dovuti a vibrazioni;

Solo mediante espresso richiamo in *polizza* delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:
q) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
r) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
s) i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 7 - Definizione di *sinistro*
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni *sinistro*, si intende per *sinistro* il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni inondazioni, uragani, tempeste, cicloni, trombe d'aria e simili per *sinistro* si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di *polizza*.

Art. 8 - Delimitazione causale dei rischi
Reale Mutua non indennizza:
a) i vizi occulti comunque noti all'*Assicurato* prima della decorrenza della presente *assicurazione*;
b) i danni da atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
c) i danni da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) i difetti di rendimento delle cose assicurate;
e) i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
f) i danni da sostanze chimiche e biologiche, nonché da virus informatici di qualsiasi tipo
salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 9 - Delimitazione temporale dei rischi
Reale Mutua non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'*assicurazione*, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'*assicurazione*.
Restano comunque esclusi i danni di cui deve rispondere l'*appaltatore* a norma degli articoli n. 1667, 1668, 1669 del Codice Civile, salvo quanto previsto alla Condizione Particolare 4 se resa operante.

Art. 10 - Periodo di assicurazione
L'*assicurazione* decorre dalla data fissata in *polizza* e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del *premio* e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul *luogo di esecuzione delle opere*.
L'*assicurazione* cessa alle ore 24 del giorno stabilito in *polizza*; in caso di esistenza di contratto d'appalto l'*assicurazione* termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in *polizza*.
In ogni caso l'*assicurazione* cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) **rilascio di certificato provvisorio di *collaudo* ;**
b) **consegna anche provvisoria delle opere al *Committente* o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;**
c) **uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.**
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.
Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il *Contraente* può chiedere a Reale Mutua, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.
Il *premio* di *polizza* e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito da Reale Mutua indipendentemente dal fatto che l'*assicurazione* cessi prima della data prevista in *polizza* a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Art. 11 - Ispezione delle cose assicurate
I rappresentanti di Reale Mutua hanno libero accesso sul *luogo di esecuzione delle opere* in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

Art. 12 - DICHIARAZIONI DEL *CONTRAENTE* INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO
Reale Mutua presta il suo consenso all'*assicurazione* e ne conviene il *premio* in base alle dichiarazioni rese dal *Contraente*, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul *rischio*. **Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.**
Il Contraente o l'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza, deve darne notizia formale alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

Art. 13 - Aggravamento del rischio - Variazione del rischio in genere
Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento o, in genere, di ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
A maggior precisazione di quanto sopra, si conviene tra le parti che, se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il *Contraente* è tenuto a comunicarle anticipatamente a Reale Mutua, che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Art. 14 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione
In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 30 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto di Reale Mutua ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del *Contraente* a darne immediatamente comunicazione a Reale Mutua, pena la decadenza del diritto all'*indennizzo*.
In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 30 giorni consecutivi Reale Mutua si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.
Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'*Assicurato*, pena la decadenza del diritto all'*indennizzo*, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

Art. 15 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'*Assicurato*
L'*Assicurato*, venuto a conoscenza di un *sinistro*, deve:
a) darne immediata notizia a Reale Mutua;
b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettaglio rapporto scritto;
c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
d) fornire a Reale Mutua ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, *l'Assicurato*, fermo restando quanto stabilito all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di *sinistro* presumibilmente doloso, l'*Assicurato* è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia. L'*Assicurato* è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di *polizza*.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno (SEZIONE I)
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente da Reale Mutua o da un perito da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) tra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 17 - Mandato dei periti (SEZIONE I)
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il *rischio* e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti all'art.3 e nella Condizione Particolare 9 relativamente alla partita 4;
d) stimare il danno in conformità alle disposizione di *polizza*.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 16 comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 18 - Pagamento dell'*indennizzo*
Il pagamento dell'*indennizzo* è eseguito da Reale Mutua presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna a Reale Mutua delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* e siano stati consegnati a Reale Mutua tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Art. 19 - Gestione delle controversie - Spese legali (Sezione II)
Reale Mutua assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.
Sono a carico di Reale Mutua le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Le spese del processo penale sono sopportate da Reale Mutua fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
Reale Mutua non riconosce spese da essa non autorizzate.
Reale Mutua non riconosce spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Art. 20 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di *sinistro*
L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di *indennizzo* o *risarcimento* dovuto da Reale Mutua per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della *polizza*. In caso di *sinistro* le somme assicurate con le singole partite di *polizza*, i massimali ed i limiti di *indennizzo*, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'*assicurazione*, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del *premio*.
Il *Contraente* può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di *indennizzo*; è facoltà di Reale Mutua concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta. I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

Art. 21 - Danni - Facoltà di recesso
Avvenuto il *sinistro* ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il *sinistro* è stato altrimenti definito, Reale Mutua può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Reale Mutua mette a disposizione del *Contraente* il rateo di *premio* netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Art. 22 - Onere della prova
In tutti i casi in cui Reale Mutua rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di *polizza* è a carico dell'*Assicurato* che intenda far valere un diritto all'*indennizzo* o al *risarcimento*.

Art. 23 - Limitazione dell'*assicurazione* in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al tempo del *sinistro* esistono altre assicurazioni stipulate dall'*Assicurato*, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente *polizza* è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Art. 24 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla *polizza*
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. **L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato**.

Art. 25 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Art. 26 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l'*Assicurato*/*Contraente* è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 15 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione di Reale Mutua, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE I

CONDIZIONI PARTICOLARI

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

1. Danni causati da errori di progettazione o di calcolo

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti all'opera causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il suo periodo di costruzione.

Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.

È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.

Per tale estensione e per ogni *sinistro* vale il limite massimo di *indennizzo*, lo *scoperto* e relativo minimo riportati in *polizza*.

2. Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'*Assicurato* in relazione ad un *sinistro* indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino all'importo massimo riportato nel *modulo di polizza,* in per cento dell'importo indennizzato per detto *sinistro.*

3. Manutenzione

Nel *periodo di manutenzione* sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a fatto dell'*Assicurato* nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, **ferme le delimitazioni di *polizza*, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati nel *modulo di polizza*.**

Durante il suddetto periodo Reale Mutua non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

4. Manutenzione estesa

Nel *periodo di manutenzione* sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'*Assicurato* nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, **ferme le delimitazioni di *polizza***.

Per tale estensione e per ogni *sinistro* vale lo *scoperto* e relativo minimo riportati nel *modulo di polizza*.

Durante il suddetto periodo Reale Mutua non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE II
CONDIZIONI PARTICOLARI
(operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*)

5. Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata

Qualora con la denominazione di *Assicurato* siano designati in *polizza* più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata *assicurazione*, fermo restando che la somma a carico di Reale Mutua non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in *polizza* nonché quanto disposto all'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all'art. 6, comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun *Assicurato*, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I - partite 1, 2 e 4 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.

6. Rimozione, franamento o cedimento di terreno

Sono risarcibili, nell'ambito del *limite di risarcimento* stabilito nel *modulo di polizza* per la presente estensione di garanzia, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. **Resta tuttavia a carico dell'*Assicurato*, per ogni *sinistro*, lo *scoperto* relativo minimo riportati in *polizza*.**

7. Cavi o condutture sotterranee

Sono risarcibili, nell'ambito del *limite di risarcimento* stabilito nel *modulo di polizza* per la presente estensione di garanzia, i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'*Assicurato* abbia ottenuto alle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive. **Resta tuttavia a carico dell'*Assicurato*, per ogni *sinistro*, lo *scoperto* e relativo minimo riportati nel *modulo di polizza*.**

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONE PARTICOLARE
(sempre operante)

8. Scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato
Relativamente alla sola SEZIONE I, a parziale deroga dell'art. 8 comma b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo restando le esclusioni dell'art. 2, Reale Mutua risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate alle part. 1 e 4 in conseguenza di scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Nel caso di garanzia prestata anche per la partita 4), restano comunque ferme le delimitazioni della Condizione Particolare 9 - Macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere.
Reale Mutua ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente condizione mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte di Reale Mutua, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Reale Mutua rimborsa al *Contraente* il rateo di *premio* netto relativo alla garanzia prestata con la presente condizione, da conteggiarsi sulla base del 10% del *premio* di *polizza*, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Per la presente estensione di garanzia valgono lo *scoperto* e relativo minimo di *franchigia*, nonché il *limite di indennizzo* stabiliti nel *modulo di polizza*.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONE PARTICOLARE - (operante solo se attivata partita 4)

9. Macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere

Oggetto dell'*assicurazione*

Reale Mutua indennizza, **nei limiti e con le modalità che seguono** i danni materiali e diretti al *macchinario, ai baraccamenti od attrezzature di cantiere* descritti nell'elenco sottostante, verificatisi durante il periodo coperto dall'*assicurazione* per la costruzione delle opere e nei luoghi indicati in *polizza*.

Delimitazione dell'*assicurazione*

Fermo quanto previsto agli articoli 2 "Rischi esclusi" e 8 "Delimitazione causale dei rischi" delle Condizioni Generali di Assicurazione, **Reale Mutua non indennizza:**

a) guasti meccanici od elettrici;

b) danni derivati dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati in *polizza*, nonché danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in *polizza*;

c) danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente ed al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo i seguenti casi:
- **danno o perdita totale del singolo macchinario o delle singole attrezzature di cantiere;**
- **danno dovuto ad atti intenzionali di terzi, compreso il furto**

d) danni ai natanti, aeromobili, nonché a macchinari ed attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;

e) danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore od il costruttore;

f) danni a macchinari od attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso.

Somma assicurata

La somma assicurata per ciascun bene deve essere riportata nell'allegato Mod. 5006 CAR e deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di un bene uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.

Procedura per la valutazione del danno

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo ente assicurato, secondo le norme seguenti:

a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
 1) si stima l'importo totale dei costi di riparazione al momento del *sinistro*, necessari per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*;
 2) si stima il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dai residui delle Parti eventualmente sostituite.

 L'*indennizzo* sarà pari all'importo stimato al punto a) 1), diffalcato dell'importo stimato al punto a) 2).

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
 1) si stima il valore del bene assicurato al momento del *sinistro* tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del *sinistro*.

 L'*indennizzo* sarà pari all'importo stimato al punto b) 1), diffalcato dell'importo stimato al punto b) 2).

Un bene assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'*indennizzo* calcolato come al punto a) eguagli o superi il valore che il bene aveva al momento del *sinistro* stimato come al punto b).

Restano in ogni caso escluse dall'*indennizzo* le spese per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche dei beni colpiti dal *sinistro* o quelle di eventuali riparazioni provvisorie.

Reale Mutua ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene oggetto del *sinistro* od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Informativa per Contraenti e Assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679

1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative - La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari, che la riguardano e che saranno tratti da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sul web o da soggetti terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali), saranno trattati dalla Società Reale Mutua Assicurazioni al fine di fornirle al meglio i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, liquidazione delle prestazioni contrattuali, liquidazione dei sinistri o pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, nonché per assolvere obblighi di legge.

2. Base giuridica del trattamento - In relazione alla finalità assicurativa sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o è beneficiario o dall'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato. Con riferimento al trattamento di dati relativi alla salute, biometrici, genetici o giudiziari, la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso esplicito dell'interessato. Tale consenso viene espresso dall'interessato, apponendo la sua firma al Modulo di Adesione e Attestazione del Cliente/Aderente. Il trattamento dei dati avverrà, in ogni caso, strettamente in linea con le finalità di cui al punto 1, anche quando effettuato da parte dei soggetti terzi di cui al successivo punto 3.

3. Modalità di trattamento dei dati personali - I dati saranno trattati dalla nostra Società -Titolare del trattamento - con modalità e procedure, che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l'impiego di algoritmi dedicati, necessarie per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società si potrà avvalere di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni della Società stessa eventualmente anche dall'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato.

4. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano -in Italia o all'estero -anche come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”. L'elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali, nell'ambito di tale “catena assicurativa”, è consultabile nel sito internet della Società www.realemutua.it. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo.

5. Trasferimento dei dati all'estero - I suoi dati personali potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dell'Unione Europea e dell'European Economic Area (EEA), sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti. In tale eventualità il trasferimento avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules), l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea o a seguito di un giudizio preventivo di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati..

6. Diritti dell'interessato - (artt. 12-23 del Regolamento) -Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono

a conoscenza, non esiti a rivolgersi al nostro Servizio Buongiorno Reale - Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320320 - E-mail: buongiornoreale@realemutua.it. Qualora intenda rivolgere un'istanza in merito al trattamento dei suoi dati personali potrà contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@realemutua.it

7. Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Società Reale Mutua Assicurazioni -Via Corte d'Appello, 11 -Torino.